



CORTE DEI CONTI

CERIMONIA DI INAUGURAZIONE
DELL'ANNO GIUDIZIARIO
2026

Guido Carlino
Presidente della Corte dei conti



Roma, 24 febbraio 2026
Aula delle Sezioni riunite



**CERIMONIA DI
INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2026**

Guido Carlino
Presidente della Corte dei conti

Roma, 24 febbraio 2026
Aula delle Sezioni riunite

Signor Presidente della Repubblica,

è un autentico privilegio e motivo di grande onore per la Corte dei conti e per me darLe il benvenuto e porgerLe un deferente ossequio.

La Sua presenza alle nostre cerimonie è sempre una solenne occasione che ci consente di esprimerLe sincera gratitudine per la Sua preziosa e costante guida al rispetto e alla promozione dei principi costituzionali che presidiano la tutela dei diritti individuali e collettivi di tutti i cittadini.

Il mio saluto va alle Autorità civili, religiose e militari, ai colleghi di tutte le Magistrature, ai rappresentanti dell'Avvocatura pubblica e del libero foro, nonché alle personalità del mondo accademico e ai gentili ospiti, che ringrazio tutti per essere intervenuti.

Rivolgo un saluto e un sentito ringraziamento ai componenti del Consiglio di presidenza della Corte dei conti per la dedizione e la competenza con cui assolvono al proprio incarico, nonché a tutti i magistrati e al personale amministrativo per l'impegno, l'equilibrio e la professionalità che caratterizza lo svolgimento delle loro attività istituzionali.

L'odierna cerimonia segna un momento significativo per la nostra Istituzione, che svolge con fermezza e rigore le sue funzioni di controllo e di giurisdizione per prevenire, individuare e contrastare quei comportamenti illeciti che, come da Lei sapientemente affermato, Signor Presidente, *"feriscono il bene collettivo"*.

Nel corso della sua lunga storia attraversata anche da profonde stagioni di riforma, la Corte dei conti ha sempre saputo mantenere saldo il proprio

ruolo, garantendo ai cittadini il rispetto della legalità e l'uso corretto del denaro pubblico, presupposti essenziali per costruire i valori di libertà e uguaglianza nonché quei diritti inviolabili che i Costituenti scolpirono nella nostra Carta costituzionale.

I forti elementi di incertezza del quadro macroeconomico internazionale, segnato da tensioni commerciali e dalla prosecuzione e accentuazione dei conflitti geopolitici, ci chiedono di rafforzare il tessuto economico nazionale e di avanzare con tenacia nel percorso di modernizzazione.

Rispetto alle nuove priorità strategiche e agli obiettivi di crescita, su scala europea e nazionale, la tenuta dei conti pubblici e la disciplina di bilancio vanno conciliate con la coerenza delle scelte allocative delle risorse e con le aspettative di famiglie e imprese verso la stabilità, assicurando la robustezza dell'*iter* di risanamento e la sostenibilità del debito in un'ottica di lungo periodo.

La recente entrata in vigore della legge 7 gennaio 2026, n. 1, che incide in modo rilevante sulle funzioni giurisdizionali e di controllo della Corte dei conti, rende necessarie alcune considerazioni.

L'applicazione risentirà inevitabilmente della formulazione non sempre univoca e puntuale delle nuove disposizioni, che presentano peraltro problemi di coordinamento fra di loro e con le norme previgenti, come era stato rilevato dalle Sezioni riunite in sede consultiva in occasione dell'esame del disegno di legge, poi approvato dal Parlamento.

Le Sezioni riunite hanno avuto modo di evidenziare come non risulti sempre agevole riconoscere l'aderenza delle suddette disposizioni legislative alla loro *ratio legis* che, stando anche a quanto dichiarato nei lavori preparatori, dovrebbe essere quella di incentivare il buon andamento e, quindi, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa, anche sotto il profilo della celerità.

Ciononostante, occorre comunque scorgere nelle nuove previsioni, anche per salvaguardarne l'armonia con l'ordinamento, soluzioni interpretative che valorizzino le ragioni di tutela dell'erario e della sana gestione finanziaria; tanto affinché, quanto meno nei limiti consentiti dal dettato normativo, si riesca a ricondurne il significato a un ragionevole livello di coerenza con i principi costituzionali.

Questo, dunque, è l'asse portante che dovrà sostenere il percorso dell'interprete verso un'applicazione, costituzionalmente orientata, conforme alla *ratio legis* espressa, nonché tesa a limitare il più possibile divergenze esegetiche suscettibili di operare a discapito dell'uguaglianza e dell'uniformità di trattamento, cui invece l'ordinamento deve tendere.

In ogni caso, è indubbio che questa Magistratura, nell'esercizio delle sue funzioni tanto giurisdizionali quanto di controllo, non potrà mai venir meno al ruolo assegnatole dalla Costituzione di garante indipendente della finanza pubblica contro ogni forma di cattiva gestione, di spreco o di danno all'erario e quindi alla collettività.

È questo il codice genetico della nostra Corte, come concepito dai Padri costituenti e riportato chiaramente nel testo costituzionale che, malgrado lo

scorrere del tempo, esprime principi tuttora fortemente sentiti nella comunità nazionale e capisaldi indispensabili del vivere civile.

Mi sia consentito rammentare, nell'ottantesimo anniversario della nostra Repubblica, il rilievo costituzionale attribuito alla Corte dei conti come organo ausiliario del Parlamento nell'importante funzione del controllo finanziario, sostenuto da Costantino Mortati nel corso dei lavori dell'Assemblea costituente, o anche le parole di Luigi Einaudi, che, esprimendosi in merito alla necessità di una previsione costituzionale volta ad *"affermare nella maniera più chiara e precisa la funzione che la Corte dei conti è chiamata a svolgere"*, sottolineava l'esigenza di assicurarne l'indipendenza *"dal potere esecutivo"*.

In queste parole non può non trovarsi linfa per dissentire da talune argomentazioni che, ancorandosi a una supposta "paura della firma", prospettano l'operato della Corte dei conti come un ostacolo all'agire della P.A. Tali posizioni palesano un atteggiamento di sostanziale indifferenza, se non di contrarietà, verso gli strumenti di tutela delle risorse pubbliche, la cui custodia e sana gestione assicurano allo Stato i mezzi indispensabili per svolgere le proprie funzioni e i propri servizi, per soddisfare i diritti dei cittadini e per rendere più prospera e forte la Repubblica.

Dovrebbe essere chiaro a tutti, come lo era per i Padri costituenti, che la Corte dei conti costituisce imprescindibile presidio per l'attuazione di tali alti obiettivi. È evidente che la riscrittura delle funzioni della Corte, così come l'interpretazione delle disposizioni che le regolano, debbono sempre riferirsi

e conformarsi ai principi costituzionali, in linea con esigenze di certezza del diritto, di ragionevolezza e di parità di trattamento.

Tanto premesso, mi limiterò in questa sede, rinviando alle considerazioni già espresse dalle Sezioni riunite della Corte dei conti, a evidenziare le aree di maggiore interesse oggetto della riforma e le questioni interpretative e applicative più rilevanti.

Sul fronte della responsabilità erariale segnalo, in primo luogo, la difficoltà di coordinamento fra la definizione della colpa grave espressa dalla legge n. 1 del 2026 e quella enunciata dal Codice dei contratti pubblici, nell'art. 2, comma 3. La formulazione contenuta nel nuovo testo, diversamente da quest'ultima, pare incrementare, anziché ridurre, le incertezze interpretative. Attinge, infatti, alla disciplina sulla responsabilità civile dei magistrati, il cui fondamento costituzionale è connesso all'esercizio indipendente della funzione giudiziaria (Corte cost., sent. n. 164/2017); nell'ambito della responsabilità erariale, invece, vengono in rilievo condotte dell'agente pubblico che, nello svolgimento di un'attività amministrativa procedimentalizzata, devono conformarsi ai principi del buon andamento.

Auspico, poi, che la prevista presunzione di buona fede a favore dei titolari degli organi politici non ne provochi una deresponsabilizzazione e non crei conflittualità con i dirigenti e con i funzionari pubblici che, a causa dell'estensione della cd. esimente politica, potrebbero essere indotti a incrementare proprio quelle condotte di "burocrazia difensiva" contrarie al buon andamento della P.A., che la legge n. 1 del 2026 intende ridurre.

Quanto ai tetti alla responsabilità amministrativa, che sono estesi in maniera generale a tutti i soggetti convenuti per colpa grave, va rammentato che la sentenza n. 132 del 2024 della Corte costituzionale ha espresso perplessità sulla generalizzazione dei limiti massimi del risarcimento, atteso che resta a carico dell'amministrazione il *quantum* del danno che non può essere ristorato dal funzionario pubblico. La giurisprudenza è chiamata quindi a dover sciogliere diversi quesiti interpretativi, non essendo chiaro, ad esempio, l'ambito soggettivo di tali tetti, in particolare rispetto a coloro che, pur legati da rapporto di servizio con la P.A., non percepiscono alcuna retribuzione, come accade per i concessionari di opere pubbliche o i privati percettori di contribuzioni pubbliche. Così come dovrà ravvisarsi, ove possibile, un ragionevole coordinamento tra i tetti fissati nella legge n. 1/2026 e quelli previsti per il personale sanitario dall'art. 9 della legge n. 24/2017.

Va poi verificato il perimetro di applicazione del rito abbreviato, il ricorso al quale, pur dimostratosi negli anni un utile strumento di deflazione del contenzioso contabile, potrebbe risultare disincentivato dalle nuove disposizioni.

In tema di prescrizione, non appare coerente con l'ordinamento civilistico la norma della legge n. 1 del 2026, che ne fa decorrere il termine dalla data dell'evento dannoso a prescindere dalla conoscenza da parte della P.A. danneggiata; tale aspetto potrebbe comprimere gli spazi della giurisdizione contabile ed espandere quelli della giurisdizione civile che applica un regime meno favorevole, posto che dinanzi al giudice ordinario le

obbligazioni risarcitorie sono solidali, i debiti si trasmettono agli eredi, non è applicabile il potere riduttivo e la prescrizione è più lunga.

Sul fronte delle funzioni di controllo preventivo, il meccanismo della registrazione automatica per mero decorso del tempo, quasi una sorta di silenzio assenso, appare “eccentrico” rispetto alle funzioni magistratuali, in quanto elaborato per i procedimenti amministrativi a istanza di parte. Esso rischia di compromettere l’efficacia e la credibilità del controllo preventivo, di cui già parlava Costantino Mortati in Assemblea costituente, laddove ne sottolineava le peculiarità e potenzialità, evidenziando come *“Tale controllo non si risolve soltanto in atti annullati o dichiarati illegittimi, ma anche in una mancata emanazione di provvedimenti contrari alle disposizioni di legge”*.

Il meccanismo del “silenzio assenso”, infatti, comporta l’esonero da responsabilità per gli atti sottoposti a controllo e per quelli che ne costituiscono il presupposto logico e giuridico, pur in assenza di qualsiasi vaglio magistratuale.

A tale stregua, il controllo preventivo, costituzionalmente previsto a garanzia del buon andamento a tutela della Repubblica, rischia di degradare a mero strumento di impunità per funzionari gravemente negligenti.

Sono confidente, tuttavia, che le distorsioni potenzialmente derivabili da una previsione normativa così critica possano essere superate in sede applicativa, in considerazione, da un lato, di un esercizio del controllo preventivo da parte degli Uffici competenti, rigoroso e tempestivo, come del resto è sempre stato; dall’altro, di una funzione giurisdizionale che, nella applicazione delle nuove norme, possa avere uno sviluppo coerente con la

natura dell'istituto della responsabilità amministrativa e il suo ruolo costituzionale, ovvero a servizio del buon andamento dell'azione amministrativa.

La legge n. 1 del 2026 è intervenuta altresì sulla funzione consultiva, con la possibilità di esprimere pareri *“anche su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC)”*.

L'applicazione di tale disposizione non potrà tuttavia mai comportare una trasformazione della funzione consultiva in “consulenziale”, restando inibita qualsiasi forma di co-amministrazione o di cogestione in quanto incompatibile con la posizione di neutralità, indipendenza e imparzialità che contraddistingue l'attività della Corte dei conti e che preclude a un magistrato di sostituirsi all'amministrazione.

In relazione alla previsione che sancisce l'esimente in caso di mancata espressione del parere nel termine di trenta giorni, valgono le medesime considerazioni svolte in merito alla analoga disposizione introdotta con riferimento al controllo preventivo, atteso che, anche in questo contesto, riconoscere la formazione del silenzio assenso, in mancanza di un'effettiva pronuncia, sminuisce il significato stesso delle funzioni della Corte e, soprattutto, espone a rischi notevoli il pubblico erario, creando ampi spazi di esonero da responsabilità.

Desidero richiamare, inoltre, le numerose questioni interpretative che stanno intensamente occupando le Sezioni giurisdizionali, derivanti dall'applicazione delle norme della legge n. 1 del 2026 ai procedimenti in

corso, inclusi quelli in cui è stata resa sentenza non ancora passata in giudicato; ciò può determinare disparità di trattamento fra i cittadini, anche per la mancata previsione di una norma transitoria necessaria per disciplinare il percorso procedurale applicabile.

In ogni caso, la Corte dei conti, rispettosa delle prerogative del legislatore consacrate nell'art. 101 della Costituzione, intende svolgere le proprie funzioni, così come modificate dalla legge n. 1 del 2026, assicurandone la puntuale e costante attuazione alla luce dei principi costituzionali.

Auspicio, tuttavia, una possibile riformulazione di talune disposizioni, al fine di garantire un'effettiva incentivazione del buon andamento e, quindi, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa.

L'esigenza di correttivi, non solo formali, potrebbe emergere anche in sede di attuazione della delega legislativa, contenuta all'art. 3 della legge n. 1 del 2026, attinente soprattutto a profili organizzativi della Corte dei conti. Tanto più che i principi e i criteri di delega, come osservato dalle Sezioni riunite in sede consultiva, necessitano di una interpretazione e attuazione nel pieno rispetto non solo dell'art. 76 della Costituzione, ma anche dei principi costituzionali su cui si fondano l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni magistratuali dell'Istituto.

In questo contesto, la prevista fusione di sezioni, a livello sia centrale sia territoriale, sul piano organizzativo non dovrà incidere sull'autonomia funzionale interna della Corte, né compromettere l'indipendenza delle sue varie componenti. Le funzioni esercitate, pur se concepite in rapporto di reciproca complementarità, al comune fine di dare attuazione al principio di

buon andamento, vanno tenute distinte in quanto diversi sono gli interessi immediatamente tutelati: quelle di controllo focalizzate su atti e su gestioni pubbliche nella loro dimensione oggettiva; quelle giurisdizionali su condotte e su comportamenti soggettivi di chi svolge l'attività di amministrazione.

Deve, dunque, scongiurarsi ogni impropria commistione di tali funzioni, che possa pregiudicare gravemente l'imparzialità del giudice e quindi violare il principio del giusto processo e quello del giudice naturale precostituito per legge (artt. 111 e 25 Cost.).

Occorre considerare, inoltre, il radicamento costituzionale della dimensione regionale nella distribuzione dei poteri pubblici e nella struttura della finanza pubblica: la Corte dei conti svolge una funzione di presidio unitario della legalità e della responsabilità amministrativa su tutto il territorio nazionale ed è solo la dimensione regionale che assicura l'uniformità del controllo, la razionale distribuzione delle competenze e la piena attuazione dell'autonomia regionale nei limiti previsti dalla Costituzione (artt. 5, 81, 117, 119 e 120 Cost.).

Con riferimento alle procure, l'attuazione della delega dovrebbe escludere il rischio della costituzione di una struttura gerarchica rigida tale da compromettere l'autonomia del requirente, sovrapponendo logiche organizzative verticali a una funzione che, per sua natura, deve restare sottratta a condizionamenti esterni e interni nel rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza della funzione svolta (art. 108, comma 2, Cost.).

Merita attenzione anche la disciplina del controllo concomitante, sempre più oggetto di interesse da parte delle altre Istituzioni Superiori di

controllo (ISC), che se dovrà potersi attivare su richiesta delle Camere, del Governo o dell'amministrazione interessata, non potrà anche non continuare a rappresentare uno strumento di pieno esercizio di una funzione autonoma a garanzia delle risorse pubbliche, così come previsto dall'art. 100, comma 2, della Costituzione.

Quanto alla procedura di adozione dei decreti legislativi, non può che valutarsi con favore, perché conforme all'indefettibile principio di reciproca fiducia tra le Istituzioni, il fatto che il Governo abbia ritenuto opportuno costituire un gruppo di lavoro paritetico informale, con il compito di redigerne le bozze. Sugli stessi decreti dovranno in ogni caso pronunciarsi le Sezioni riunite della Corte dei conti, trattandosi di materia per la quale l'ordinamento prevede il necessario parere, come del resto accaduto in occasione dell'approvazione del Codice della giustizia contabile.

I risultati raggiunti e le osservazioni emerse dalle attività della Corte dei conti nell'anno appena trascorso sono dettagliatamente illustrati nella Relazione scritta che presentiamo oggi, corredata da prospetti statistici da cui è agilmente rilevabile la notevole entità del lavoro svolto nell'esercizio di tutte le funzioni, sempre nel rispetto dei termini previsti dalla legge.

Condivido in questa sede alcune considerazioni di carattere generale, offrendo alle Istituzioni e ai cittadini gli strumenti di analisi delle attività svolte dalla magistratura contabile.

Le attività di controllo, giurisdizionale e consultiva esercitate dalla Corte dei conti sono chiamate a far sì che le risorse della comunità siano

utilizzate in modo equo e responsabile, evitando gli scogli della cattiva gestione. Ogni cittadino, famiglia, impresa che contribuisce al bilancio dello Stato ha il diritto di sapere che il proprio denaro è gestito con la massima trasparenza e cura.

Questa finalità è perseguita dalla Corte, innanzitutto, attraverso il controllo preventivo di legittimità, svolto a garanzia della piena conformità alle disposizioni normative dei provvedimenti con cui opera la pubblica amministrazione.

Ormai, da qualche anno, si assiste a un'evoluzione, rilevata anche dalla dottrina, intesa a concepire sempre più l'esercizio di questa funzione quale presidio della legalità finanziaria e, quindi, non già della sola legittimità formale. Al riguardo, il peso sempre maggiore assunto dalle registrazioni con osservazioni conferma l'interlocuzione costante con le amministrazioni e il proficuo dialogo teso a valorizzare anche la capacità di indurre, con sempre maggiore frequenza, doverose misure di autotutela, volte a rimuovere le irregolarità e a ripristinare una situazione di legalità, formale e sostanziale.

C'è dunque da augurarsi che sull'attuale linea di tendenza che interpreta il controllo preventivo di legittimità anche quale funzione conformativa dell'azione amministrativa non vada a incidere l'applicazione concreta del nuovo assetto normativo, caratterizzato, oltre che dall'ampliamento di tale tipologia di controllo, anche, come già ricordato, dal meccanismo del silenzio assenso e da ricorrenti esimenti.

Con il controllo sulla gestione si accertano, in contraddittorio con le amministrazioni, ritardi e anomalie nell'azione amministrativa, consentendo l'adozione dei provvedimenti necessari a rimuovere le disfunzioni rilevate.

L'attenzione della Corte si è concentrata in gran parte sulla realizzazione dei progetti di investimento, finanziati quasi interamente con le risorse del PNRR, attraverso un'attività a carattere corale che, svolta anche su base regionale, assicura la prossimità alle realtà territoriali nel rispetto delle diverse specificità.

Adottare pronunce tempestive circa irregolarità gestionali o deviazioni da obiettivi e dai tempi di attuazione è la finalità anche del controllo concomitante, che svolge una funzione propulsiva, dichiaratamente acceleratoria degli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale (a esclusione di quelli previsti dal PNRR e dal PNC). Anche nel 2025, le amministrazioni, stimolate con specifiche raccomandazioni, hanno attivato percorsi autocorrettivi nell'ottica di una moderna e costruttiva forma di controllo "in tempo reale".

La continua interlocuzione, intesa all'attività di prevenzione e di stimolo a comportamenti virtuosi e alla sana gestione finanziaria, è, altresì, una connotazione propria della funzione di controllo sulla gestione degli enti destinatari di contributi pubblici ordinari, coinvolti anch'essi nell'obiettivo del rilancio economico del Paese.

Insostituibile è, inoltre, il ruolo svolto dalla Corte dei conti, e intensificatosi lo scorso anno, a contrasto di utilizzi impropri dei fondi unionali gestiti nei territori, in applicazione del sistema di tutele previsto dall'art. 287 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Nel quadro dell'attività ausiliaria nei confronti del Parlamento, la Corte si è espressa attraverso audizioni, memorie, referti, per fornire alle Camere una visione unitaria del ciclo annuale dei controlli e una valutazione più ampia possibile dei conti della finanza pubblica, evidenziando i progressi registrati, i traguardi raggiunti nella programmazione annuale e le aree di attività che meritano un maggior impegno o l'individuazione di misure correttive.

In un contesto ordinamentale caratterizzato da una pluralità di livelli di governo territoriale, ciascuno dotato di propria autonomia finanziaria e, conseguentemente, titolare della gestione di risorse finanziarie pubbliche, la Corte dei conti, anche attraverso le Sezioni regionali di controllo, svolge un ruolo fondamentale nel garantire l'equilibrio complessivo dei bilanci e la sostenibilità dell'indebitamento, nella prospettiva di consentire il rispetto degli obiettivi programmatici concordati in sede europea.

All'attività di controllo si accompagna la funzione consultiva svolta dalla Corte con la resa dei pareri a favore delle Autonomie locali.

La coerenza dei processi di controllo e l'attuazione omogenea dell'impianto normativo che disciplina la gestione finanziaria sono assicurate dalla nomofilachia, svolta dalla Corte dei conti in modo efficiente e strutturato.

Si tratta di un'attività cruciale di orientamento e coordinamento, volta a garantire il principio di uguaglianza, evitando disparità nell'interpretazione

del dettato della legge e stabilendo principi giuridici di particolare importanza a garanzia della certezza del diritto.

La Corte dei conti vigila per prevenire i danni, ma anche per intervenire e per responsabilizzare chiunque pregiudichi, con condotte illecite, l'integrità del pubblico erario.

Intercettando comportamenti non rispettosi delle regole, la Corte contrasta occasioni foriere di danno e impedisce che queste ultime possano distorcere opportunità di crescita e di benessere, danneggiando la comunità.

L'istituto della responsabilità amministrativa è un formidabile strumento di tutela dell'interesse della collettività e dei singoli, rispetto alla deviazione di risorse da destinare all'erogazione di servizi pubblici efficienti.

Anche nel 2025 ha operato il cosiddetto "scudo erariale", che ha circoscritto alle sole ipotesi dolose e alle fattispecie di colpa grave omissiva (con esclusione di quelle attive) la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti.

Come noto, trattasi di una disciplina emergenziale, volta a superare i presunti rallentamenti della macchina amministrativa dovuti a una ritenuta "paura dell'amministrare" che il legislatore ha inteso scongiurare nel periodo pandemico, prorogandone gli effetti per diverse annualità.

Va sottolineato che, dopo quasi sei anni di scudo erariale, non vi è alcuna evidenza di benefici in termini di celerità ed efficienza determinati da detta misura. È ovvio, infatti, che soltanto riforme strutturali sono davvero in grado di migliorare la funzionalità della pubblica amministrazione.

Tra i giudizi di responsabilità è emerso un aumento delle fattispecie di danno riguardanti condotte dolose di distrazione dei contributi e dei finanziamenti pubblici, di provenienza unionale, statale e regionale, anche a valere su fondi PNRR.

Si tratta, nello specifico, dello sviamento, da parte di privati, dalle finalità per le quali erano stati erogati i finanziamenti, configurando spesso profili di corruzione e incidendo anche sugli obblighi dell'Italia nei confronti dell'Unione europea.

Un sempre maggiore impegno, articolato e diffuso sul territorio, ha riguardato il fronte dei conti giudiziali, che concerne l'esame delle singole gestioni degli agenti contabili responsabili della custodia dei beni e del maneggio del denaro pubblico.

Merita di essere rimarcata la funzione anche di impatto sociale svolta dalla Corte in materia pensionistica, che testimonia il suo tratto caratteristico di vicinanza ai cittadini.

L'attività giurisprudenziale della Corte ha contribuito a orientare il nuovo sistema pensionistico, portando alla riduzione del numero delle istanze presentate alla magistratura contabile, limitate ormai a questioni di diritto particolarmente impegnative.

Tra gli altri giudizi di competenza della Corte dei conti quello a istanza di parte costituisce uno strumento di cui gli enti dispongono per la tutela delle proprie situazioni giuridiche soggettive.

Malgrado il quadro geopolitico difficile, la Corte ha ampliato le interazioni con istituzioni omologhe e con organismi internazionali; ha intessuto nuovi rapporti e consolidato iniziative di cooperazione anche in contesti bilaterali. Tanto apporta un valore aggiunto in termini di dialogo innovativo e costruttivo, scambio di esperienze e condivisione di buone prassi.

In particolare, attiva è stata la partecipazione nei contesti multilaterali e associativi, quali EUROSAI, ove ricopre il ruolo di membro dell'organo di governo, e INTOSAI, nel quale significativo è stato l'apporto del nostro Istituto sul tema dell'uso dell'intelligenza artificiale quale strumento fondamentale di efficientamento del controllo, nonché nella neocostituita JURISAI, organizzazione che riunisce le ISC con funzioni giurisdizionali.

La complementarità e l'inscindibilità delle molteplici funzioni della Corte dei conti richiedono formazione multidisciplinare, costante nel tempo, altamente specializzata, assicurata dal "Polo culturale" della Corte dei conti. Oltre a curare la formazione e il continuo aggiornamento, la Scuola di Alta Formazione "*Francesco Staderini*", svolge attività di ricerca scientifica su materie di contabilità pubblica, anche attraverso raccordi con la Biblioteca "*Antonino De Stefano*", punto di riferimento specializzato per le necessità di studio e documentazione nelle scienze giuridiche, economiche, politiche e sociali, e con il Servizio Massimario e Rivista che grazie alla massimazione di sentenze, deliberazioni e determinazioni e alla pubblicazione di contributi dottrinari fornisce un prezioso strumento di lavoro.

L'offerta formativa è intensificata anche dalla piena operatività del protocollo d'intesa stipulato lo scorso anno con la Scuola Superiore della Magistratura.

Al passo con l'evoluzione delle tecnologie, la Corte dei conti ha proseguito, anche nel 2025, l'inarrestabile percorso di innovazione e trasformazione digitale, nella consapevolezza del suo carattere ormai imprescindibile per la realizzazione degli obiettivi di efficienza sottesi all'esercizio delle funzioni istituzionali.

Rientrano, tra queste, diverse sperimentazioni di intelligenza artificiale, intese a fornire strumenti di supporto alle Sezioni giurisdizionali, in linea con quanto disposto dalla recente normativa, e a quelle di controllo, come ad esempio i modelli linguistici, basati su algoritmi predittivi, capaci di stimare il rischio di insorgenza di crisi finanziarie e di prevedere situazioni di dissesto, così da indurre tempestive misure correttive, rafforzando la capacità di prevenzione e di ausilio agli enti.

Il nostro impegno, Signor Presidente, non è mai stato solo tecnico: è una cura profonda per il futuro del Paese.

Nell'assolvimento delle nostre funzioni, non guardiamo solo ai numeri.
Guardiamo alle scuole, agli ospedali, alle infrastrutture.

Guardiamo al benessere collettivo, al sogno di una Nazione libera dagli sprechi e dalle inefficienze; guardiamo a una giustizia che, come ci ha ricordato Papa Leone XIV nel corso del Giubileo degli operatori di giustizia,

“si rende concreta quando tende verso gli altri”, assicurando “a ciascuno quanto gli è dovuto” e promuovendo “l’uguaglianza nella dignità e nelle opportunità”.

Signor Presidente della Repubblica, concludo rinnovando il ringraziamento mio e dell’intera Corte di conti per la Sua presenza, che ci incoraggia a proseguire nel lungo percorso istituzionale maturato nel tempo e a far fronte alle sfide presenti e future con fiducia, con rinnovata responsabilità comune e senso di prospettiva, sempre al servizio dei cittadini e nell’interesse delle Istituzioni, chiamate a un costante e vicendevole rispetto.

CORTE DEI CONTI - UFFICIO GRAFICA E RIPRODUZIONE - ROMA

